



# COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 15 del Reg.</b> <b>Data 30.05.2022</b>	<b>Oggetto: Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie, arretrate – Modifica</b>
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria pubblica, convocato dal Presidente con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri:

N. d'ord.	Cognome e Nome		Qualifica	Presente (SI - NO)
1	MACRI'	Giovanni	Sindaco	SI
2	SCALFARI	Roberto	Consigliere	SI
3	GRAZIANO	Erminia	“	SI
4	MARZOLO	Caterina	“	SI
5	PENSABENE	Annunziata	“	SI
6	TRECATE	Greta	“	SI
7	ADDOLORATO	Francesco	“	NO
8	MONTELEONE	Francesco	“	SI
9	GODANO	Carmine	“	SI
10	PISERA'	Antonio	“	NO
11	ROMBOLA'	Annunziata	“	NO
12	VALLONE	Saverio	“	SI
13	L'ANDOLINA	Massimo	“	NO
Consiglieri assegnati ed in carica: n. 13			Presenti: n.09 (compreso il Sindaco)	Assenti: n. 04

Presiede, nella sua qualità di Presidente, Monteleone Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Francesca Massara.

Riscontrato il numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta e/o la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sul punto relazione il **Sindaco** evidenziando che è stato adeguato il Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali al fine di andare incontro alle attività produttive in sofferenza , uniformandolo a quello dell'Agenzia delle Entrate e prevedendo termini più ampi, rispetto al precedente regolamento, per il pagamento dei tributi. Precisa che nel regolamento è stato previsto il frazionamento del debito anche per le attività produttive non a gestione individuale, cioè le società.

**Acquisiti** i pareri favorevoli dei responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 che fa parte integrante della presente deliberazione e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei conti, prot. 10382 del 26.05.2022, allegato alla presente.

**Il Presidente** invita i Consiglieri a procedere alla votazione della proposta di deliberazione ;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** votazione favorevole, unanimemente resa in forma palese;

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione, per come emendata per effetto, di approvare allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto: ***“Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie, arretrate – Modifica”*** allegato alla presente atto quale parte integrate e sostanziale.

**SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE – Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie, arretrate – Modifica**

**IL RESPONSABILE AREA 3**

- **Visto** il Decreto del Sindaco n° 2 del 10.03.2021 con cui il sottoscritto veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa della Area n.3 “*Appalti pubblici e lavori – Tributi – Servizi informatici*”, secondo i servizi ed il personale assegnato giusta Deliberazione n. 63 del 09.03.2021 e relativa posizione organizzativa fino al 31.12.2022;

- **Considerato che** i poteri riconosciuti all’Ente Locale in ordine alla riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate tributarie ed extra tributarie non rientrano fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997. L'ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Ad avviso del Dipartimento delle finanze con la Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020, ciò è dovuto al fatto che il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Detti principi sono stati, infatti, recepiti sia dallo stesso art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall'art. 6, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone alle Amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Tale assunto, è confermato anche dall'orientamento della Giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. In tal senso, si è espresso il Consiglio di Stato nell’Ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001 (citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002), ove statuisce espressamente che: “il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52, D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”;

- **Considerato**, altresì, che in caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agente della Riscossione, la facoltà per il Comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46 del 1999 (in tal senso: Risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/DF, MEF, Dipartimento delle finanze).

- **Visto** il Regolamento Comunale per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie arretrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2021, sulla scorta dei citati principi di diritto;

- **Vista** la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2021 ad oggetto “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI all’art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extratributarie arretrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2021”;

**Vista** la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n.70 del 22.11.2021 ad oggetto: Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie, arretrate-Modifica”

**Ritenuto** di riapprovare al nuovo regolamento, in quanto in sede di operatività e concreta applicazione dello stesso si è rilevata la necessità di approvare sostanziali e formali modifiche e quello vigente tenuto conto del particolare periodo di crisi economica e pandemica (Covid-19)

- **Visto** l’art. 21 del D.P.R. n. 602 del 1973;

- **Visto** l’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- **Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 136 del 15.06.2009, che all’art. 3 rubricato “*Interessi per dilazione del pagamento*” prevede testualmente che: “*Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009*”.

- **Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

- **Visti:**

a) L’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento 2022/2024;

b) Decreto Ministero degli Interni 30/12/2021 n.228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato approvato nella legge 25/02/2022, n.15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/2022, tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga a 31 maggio 2022

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui l'art.151, comma11 del D.Lgs 267/2000 ;

- **Visto** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

- **Visto** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di Riapprovare al nuovo regolamento, in quanto in sede di operatività e concreta applicazione dello stesso si è rilevata la necessità di approvare sostanziali e formali modifiche e quello vigente tenuto conto del particolare periodo di crisi economica e pandemica (Covid-19);

- Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1 199;

3. Di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni generali.

Tropea 10.05.2022

**Il Responsabile Area n. 3**

(Decreto Sindaco n. 2 del 10.03.2021)

*Ing. Sisto SCORDO\**

---

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

**COMUNE DI TROPEA**

**Provincia di Vibo Valentia**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“ Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie, arretrate – Modifica;”**

Circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere:

.....

favorevole.....

.....

Tropea, lì 10/05/2022

IL RESPONSABILE

AREA N.3

Ing. Sisto Scordo\*

\_\_\_\_\_

Circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere:

.....

favorevole.....

.....

Tropea, lì 26/05/2022

IL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


D.ssa Antonia Cicala\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Approvato e sottoscritto

▶ **Il Presidente**



Monteleone Francesco\*

▶ **Il Segretario Comunale**


D.ssa Francesca Massara\*

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 09/06/2022



▶ **Il Responsabile**

---

### **ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data.....




▶ **Il Responsabile**

---

È copia conforme all'originale.

Data 09/06/2022



▶ **Il Responsabile Area Amministrativa**  
Avv. Rocco Faga\*

# COMUNE DI TROPEA



## Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, arretrate

Approvazione Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2021.;

Rev. 1 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.4.2021.;

Rev. 2 Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.11.2021.;

Rev. 3 Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;



### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792, della legge n. 160 del 2019 e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva, **limitatamente ai casi in cui le relative partite debitorie siano ancora gestite dall'Ente.**

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria e in genere:  
- avvisi di accertamento e avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792, della legge n. 160 del 2019, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;  
- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta ed indiretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'area tributi.

### **ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato alle persone fisiche ed alle persone giuridiche che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria. Preliminarmente alla richiesta, il contribuente può fare istanza, su apposita modulistica, al competente ufficio, al fine di conoscere l'ammontare complessivo della posizione debitoria. Alla richiesta di stato debitorio occorre, pena il rifiuto ed archiviazione della stessa, un versamento per diritti di segreteria pari ad € 30,00 sul c.c.p. n. 12413886 intestato a Comune di Tropea, servizio tesoreria;

2. Le partite debitorie di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad € 100,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di **6 mesi** per importi da € 101,00 ad € 500,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di **9 mesi** per importi da € 501,00 ad € 1.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di **12 mesi** per importi da € 1.001,00 ad € 2.000,00 senza fideiussione;
- d) fino ad un massimo di **18 mesi** per importi da € 2.001,00 ad € 5.000,00 senza fideiussione;
- e) fino ad un massimo di **48 mesi** per importi da € 5.001,00 ad € 10.000,00 senza fideiussione;
- f) fino ad un massimo di **60 mesi** per importi da € 10.001,00 a € 25.000,00 senza fideiussione;
- g) fino ad un massimo di **72 mesi** per importi superiori ad € 25.001,00, **con fideiussione ovvero previo versamento anticipato del 20% del debito complessivo;**
- h) per importi superiori ad € 50.000,01, la rateizzazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili ove il debitore si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, alle condizioni di seguito indicate:

- 1) **fino a € 250.000,00**, Polizza fidejussoria **o, in alternativa, versamento anticipato del 20% del debito complessivo.**
- 2) **oltre € 250.001,00**, Polizza fidejussoria **o, in alternativa, versamento anticipato di € 50.000,00.**

**3. La situazione di obiettiva difficoltà finanziaria è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata e, per le rateizzazioni richieste dalle persone giuridiche, ai sensi del precedente comma 2 – lettere g) e h) devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:**

- a) debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 del c.c. numeri 1), 3) e 5) del codice civile;
- b) l'indice di liquidità (Liquidità Corrente +Liquidità Differita) / Passivo Corrente) compreso tra 0,50 e 1.
- c) trasmissione della copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, corredata dalla dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità, sottoscritta anche dal professionista che cura gli aspetti contabili della persona giuridica.

4. La presentazione di polizza fideiussoria è sempre condizione necessaria per l'ammissione al beneficio della rateizzazione, nel caso in cui il **richiedente non abbia onorato un precedente piano**, concesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le s.m.i

**5. Qualora siano stati posti in essere atti esecutivi quali: pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo di veicoli e simili, l'ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata al preventivo versamento del 30% delle somme complessivamente dovute e di tutte le spese sostenute dall'ente.**

6. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

7. Tenuto conto della grave situazione determinata dall'emergenza pandemica COVID-19 e delle gravissime ricadute economiche che la stessa ha determinato sulla categoria dei **mercatali, limitatamente a tale categoria, fino alla durata dello stato nazionale d'emergenza**, per importi superiori ad € 15.000,00, è ammessa la rateazione in 120 mesi.

#### **ART. 4 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Tropea, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il contribuente che, trovandosi in difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito per come previsto dal presente regolamento.

2. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio tributi.

3. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

#### **ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive, fatti salvi i casi di cui all'art. 2 – comma 5 - e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di concessione della rateizzazione, salvo casi particolari indicati nell'atto di concessione; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

2. Per ogni rateizzazione concessa ai sensi del presente regolamento, **in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.** La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

3. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

4. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **ART. 7 – PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Qualora la rateizzazione riguardi anche debiti relativi ad altre Aree Funzionali del Comune, è prescritto il parere favorevole, con indicazione dell'importo da rateizzare, da parte dell'ufficio/Area competente ai fini della corretta conclusione dell'endo- procedimento.

3. La richiesta di rateizzazione e le autocertificazioni richieste – formulate su modulo appositamente predisposto – potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata entro i termini di definitività dell'atto, e dovrà contenere:

- a) L'espressa richiesta con cui si autocertificano i motivi della rateizzazione;
- b) Gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale -avvisi, ingiunzioni etc. -;
- c) Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
- d) La copia della documentazione contabile

#### **ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, mediante l'emissione di una determinazione sulla quale è apposto il parere dell'Ufficio Finanziario, ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina l'assenso alla rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare l'oggetto della rateizzazione, l'importo da rateizzare, il numero delle rate, l'eventuale anticipazione e/o garanzia, la decorrenza del primo pagamento e l'importo della singola rata. Lo stesso va

sottoscritto per accettazione incondizionata da parte del contribuente, pubblicato all'albo pretorio comunale (con le necessarie omissioni in materia di tutela privacy), conservato all'ufficio tributi e trasmesso in copia all'Ufficio Finanziario.

3. Sia il provvedimento di concessione della rateizzazione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente.

4. la determina di concessione della rateizzazione, prescrive che:

- *Il contribuente deve scrupolosamente rispettare ed accettare incondizionatamente quanto dettato dalle norme vigenti e nello specifico il Regolamento;*
- *Il pagamento deve essere eseguito secondo le rate descritte nell'atto;*
- *Per ogni rata pagata, va data comunicazione mensile scritta entro e non oltre 10 gg dal pagamento, all'Ufficio Comunale, a mezzo protocollo o posta elettronica al fine di esercitare i dovuti controlli;*
- *il pagamento della prima rata perfeziona il piano di rateizzazione;*
- *L'Ufficio Comunale adotterà le necessarie verifiche sull'effettivo versamento mensile, precisando che in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione;*
- *Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione;*
- *Decadenza dal piano di rateizzazione per verifiche e accertamenti non veritieri o dichiarazioni mendaci;*
- *proroga di ulteriori 5 (cinque) anni la prescrizione di tutti i debiti contratti con l'Ente e facenti parte nella presente rateizzazione dalla data di sottoscrizione della stessa;*
- *eventuali debiti già consegnati dall'ufficio ad agenzia riscossione e/o non determinati nel presente sono esclusi dall'atto e non esonerano il contribuente dal pagamento degli stessi e dagli atti che potrebbero conseguire;*
- *ai sensi art. 1186 del codice civile, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.*

#### **ART. 9 – INTERESSI**

1. Sugli importi del debito da rateizzare si applica come tasso di interesse di dilazione dei pagamenti il **4,5% per cento annuo** per come espressamente previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 136 del 15.06.2009”;

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Pertanto, determinato l'importo del debito comprensivo degli interessi di cui al comma 1, si imposta il piano di ammortamento o rientro delle rate previste, utilizzando il sistema a “**rata costante**”, applicando come tasso di interesse di dilazione dei pagamenti il **4,5% per cento annuo** per come espressamente previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 136 del 15.06.2009.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. Il presente Regolamento si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.

3. Il presente regolamento abroga ogni disciplina comunale previgente, comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

**COMUNE DI TROPEA**  
**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 4  
Data 10/05/2022

**OGGETTO: Parere sull'emendamento del regolamento per i criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie arretrate.**

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Maggio, l'organo di revisione economico finanziaria ricevuta per via telematica la necessaria documentazione per esprimere il proprio parere in merito agli emendamenti alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto " Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie arretrate;

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 239 del TUEL;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/4997 che attribuisce la potestà regolamentare generale ai Comuni;

ESAMINATO lo schema di regolamento di cui si propone l'approvazione;

CONSIDERATO che il Regolamento proposto risponde alla duplice finalità di tenere conto delle esigenze dei contribuenti in difficoltà finanziarie e agevolare ed incrementare la riscossione dei tributi da parte del Comune;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili;

**IL REVISORE**

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Daniela Presta

